

Atto Costitutivo di Associazione Circolo Ricreativo Territoriale Cilento affiliato FITel



In data Otto Settembre 2005 in Vallo Della Lucania, Corso G. Murat, 34 alle ore 19,00 si sono riuniti i signori:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1) Fragale Francesco nato a Altomonte Cs il 06/06/67 | C.F. FRGFNC67H06A240G |
| 2) Di Gregorio Antonio nato a Vallo della Luc. il 09/03/55 | C.F. DGRNTN55C09L628W |
| 3) Forte Mario nato a Montano Antilia il 13/10/46 | C.F. FRTMRA46R13F426W |
| 4) Maiuri Vincenzo nato a Moio Della Civitella l'8/11/47 | C.F. MRAVCN47S08F278C |
| 5) Murino Luigi nato a Polla il 05/02/71 | C.F. MRNLGU71B05G793P |
| 6) Sabatino Angelo nato a Vallo Della Lucania il 17/07/53 | C.F. SBTNGL53L17L628V |
| 7) Veneri Giuseppe nato a Vallo Della Lucania il 16/11/68 | C.F. VNRGPP68S16L628X |
| 8) De Iorio Osvaldo nato a Salento il 13/04/1954 | C.F. DRESLD54D13H686F |

per costituire un'associazione senza fini di lucro denominata "C.R.T. Cilento" di Vallo della Lucania."

I presenti chiamano a presiedere la riunione il sig. Fragale Francesco il quale accettando l'incarico, nomina quale segretario ed estensore del presente verbale il sig. Maiuri Vincenzo. Il presidente dell'assemblea illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori dell'iniziativa volta a costituire un'associazione senza fini di lucro. Tali motivi vanno ricercati nella necessità di garantire uno spazio di libero confronto, di partecipazione attiva alla vita sociale e culturale, aperto e democratico in cui gli associati che lo desiderino possano sviluppare le proprie aspirazioni, nelle ragioni di quello "stare insieme" posto alla base delle esigenze associative ed impegnarsi, in particolare, nell'attiva promozione e diffusione della cultura, della musica, e dell'arte senza nessun confine di carattere e di gusto.

Il presidente dell'assemblea dà lettura dello statuto (che si riporta in calce al presente atto) che dopo ampia e proficua discussione viene posto in votazione ed approvato all'unanimità.

Lo statuto associativo stabilisce in particolare che l'adesione all'associazione è libera, che il funzionamento è basato sulla volontà democratica espresso dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

L'assemblea delibera inoltre che l'associazione venga denominata "Circolo Ricreativo Territoriale Cilento (Vallo Della Lucania) - CRT Cilento" e che la sua sede legale venga fissata in corso G. Murat 34 di Vallo Della Lucania.

Infine si passa all'elezione dei componenti il primo consiglio direttivo nelle persone dei signori

- 1) Fragale Francesco - Presidente;
- 2) Forte Mario - Vice Presidente - relazioni con le strutture turistiche;
- 3) Maiuri Vincenzo - Segretario - Tesoriere;
- 4) Di Gregorio Antonio - Delega coordinamento spettacoli e manifestazioni culturali;
- 5) Sabatino Angelo - Delega Cultura e Spettacolo;
- 6) Murino Luigi - Delega Sport e Natura - supporto procedure informatiche;
- 7) Veneri Giuseppe - Delega quale supporto agli affari di segreteria;
- 8) De Iorio Osvaldo - Delega ai rapporti con altre associazioni ed enti;

Si passa all'elezione dei componenti il primo collegio dei revisori nelle persone dei signori:

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1) Marotta Nicola | Presidente |
| 2) D'Aluto Loreto | Componente |
| 3) Aprile Pasquale | Componente |
| 4) Natale Antonello | Componente supplente |
| 5) Oricchio Sonia | Componente supplente |

Non essendovi null'altro da deliberare, il presidente scioglie l'assemblea alle ore 22,30.

Il Segretario

Il Presidente

**Statuto di Associazione
Circolo Ricreativo Territoriale Cilento
affiliato FITeL**

Art. 1

È costituita un'associazione ricreativo-culturale denominata: "Circolo Ricreativo Territoriale Cilento (Vallo della Lucania) – CRT Cilento".

Il presente statuto viene redatto nel rispetto del Codice Civile e tenendo conto della legge 460 del 18/11/1997 e legge 383 del 07/12/2000.

Art. 2

L'Associazione ha sede in Vallo della Lucania (SA), al Corso G. Murat, 34. La sua durata è illimitata. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

SCOPO

Art. 3

L'Associazione non ha fini di lucro. E' fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o quote di capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.

L'associazione si pone, poi, quale scopo statutario ed istituzionale di:

- a) promuovere e realizzare iniziative di carattere ricreativo, culturale, artistico, sportivo e turistico atte a dare contenuto sociale al tempo libero degli associati;
- b) favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci e delle loro famiglie, in special modo quelle innovative e di alto contenuto culturale e sociale.
- c) promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i soci.

Nell'individuazione delle iniziative da promuovere, realizzare o gestire ai sensi dei precedenti commi, saranno privilegiate quelle suscettibili di più larga partecipazione dei Soci.

L'Associazione intende affiliarsi alla FITeL Regionale Campania e tramite questo alla FITeL Nazionale.

Su mandato della FITeL Regionale, al CRT Cilento potrà essere demandato il ruolo di coordinamento dei CRAL presenti sul territorio in cui l'Associazione opera.

Per raggiungere gli scopi sociali, il circolo può aderire ad iniziative promosse da altri Circoli, anche aziendali o associazioni con gli stessi scopi sociali.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione potrà, poi, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente. L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

Art. 4

Il patrimonio è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate sono costituite:

- 1) dalle quote associative;
- 2) da eventuali contributi da parte di enti pubblici e privati;
- 3) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo dell'associazione.

Art. 5

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

SOCI

Art. 6

Possono essere soci del circolo tutti i cittadini appartenenti alla comunità Europea senza distinzione di lingua, razza o religione.



I sopracitati soggetti acquisiscono il diritto ad ottenere il rilascio della tessera ed usufruire dei servizi del circolo con il pagamento della relativa quota sociale; resta facoltà del Consiglio Direttivo di confermare la loro qualità di soci entro trenta giorni dall'evento.

Tutti i soci, confermati tali, hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Fermi restando i diritti e i doveri come precisati nei successivi capoversi, tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno il diritto di voto per l'approvazione di tutte le delibere assembleari, per l'approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l'elezione degli organi direttivi dell'associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere.

Le quote associative sono stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle finalità dell'Associazione.

Art. 7

Possono essere ammessi a far parte dell'associazione tutti i cittadini italiani e stranieri che ne facciano domanda.

Possono partecipare all'associazione anche persone giuridiche pubbliche e private e straniere.

Il Consiglio direttivo dell'associazione delibera a suo esclusivo giudizio in ordine alla ammissione o meno dei nuovi associati.

Art. 8

L'appartenenza al Circolo implica per i Soci l'accettazione incondizionata del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari emanate dagli organi competenti in attuazione dello stesso.

Tutti i Soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno il diritto di:

- a) frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dal Circolo;
- b) partecipare alle manifestazioni promosse dal Circolo e beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da esso assicurati;
- c) partecipare alle attività di altre associazioni o di altri CRT aderenti alla FITeL, alle condizioni stabilite dalle singole associazioni;

Tutti i Soci sono tenuti a comunicare al Circolo ogni modificazione dei requisiti soggettivi previsti dal presente Statuto.

Art. 9

E' esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Il socio rimane tale fino a quando lo stesso non recede dall'associazione o non si verifichino una delle cause che ne prevedono l'esclusione.

Tutti gli associati che abbiano compiuto la maggiore età hanno diritto di voto in assemblea per l'approvazione e le modificazioni del presente statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Art. 10

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal consiglio direttivo ed all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

I soci sono espulsi o radiati, poi, per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal consiglio direttivo a maggioranza dei suoi membri.

I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

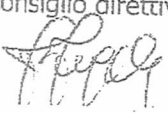
I soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento secondo le modalità di cui al presente statuto o al Codice Civile.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE ASSEMBLEA

Art. 11

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio direttivo almeno due volte all'anno, entro il 31 marzo ed il 15 dicembre, per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e per la nomina dei componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti.



L'assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio direttivo per deliberare sulle modifiche da apportare all'atto costitutivo e allo statuto nonché sullo scioglimento dell'associazione.

Art. 12

L'assemblea è convocata a mezzo avviso affisso nei locali dell'associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea, contenente l'ordine del giorno, nonché la data, l'orario ed il luogo della seconda convocazione che potrà essere fissata anche lo stesso giorno della prima convocazione.

L'assemblea deve essere convocata dal Consiglio direttivo quando ne abbiano fatta richiesta scritta e motivata almeno un decimo degli associati.

Art. 13

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota associativa annua.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati, che non siano amministratori, mediante delega scritta conservata negli atti dell'associazione. Lo stesso associato non può rappresentare in assemblea più di tre associati.

Art. 14

Ogni associato ha diritto ad un voto.

Art. 15

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo e, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente. In mancanza di entrambi l'assemblea provvede a nominare il proprio Presidente.

Il presidente dell'assemblea nomina un segretario e, qualora lo ritenga necessario, anche due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea, dirigere il dibattito assembleare e scegliere il sistema di votazione.

Delle riunioni assembleari viene redatto verbale firmato dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 16

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti membri che rappresentino almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle riguardanti la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Art. 17

In prima convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno i due terzi degli associati.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno un terzo degli associati.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un numero di membri variabile da sette a quindici, secondo quanto stabilirà l'assemblea ordinaria al momento della relativa nomina.

I membri del Consiglio direttivo vengono nominati per un triennio e sono rieleggibili.

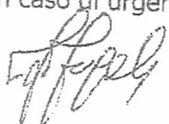
Art. 19

Il Consiglio direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario Tesoriere. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio direttivo.

Art. 20

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, ogni volta che lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, mediante avviso affisso nei locali dell'associazione almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni.



In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voto prevale la decisione alla quale accede il Presidente.

In assenza di entrambi il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano di età.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 21

Se la maggioranza dei membri del Consiglio direttivo cessa dal proprio ufficio l'assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata per procedere al rinnovo dell'intero Consiglio direttivo.

Art. 22

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza alcuna limitazione.

Esso procede alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'assemblea e compila, se del caso, il Regolamento per il funzionamento dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. Il Consiglio direttivo può delegare ad alcuni suoi membri determinati poteri per la gestione ordinaria dell'associazione.

Art. 23

La rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio è devoluta al Presidente del Consiglio direttivo ed, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente.

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento il Vice-Presidente, può esercitare, nei casi di urgenza, i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 24

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea ordinaria degli associati. I Revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei conti è presieduto dalla persona all'uopo designata dall'assemblea degli associati.

Art. 25

Il Collegio dei Revisori dei conti controlla la gestione finanziaria dell'associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua periodiche verifiche di cassa, esprime il suo parere sui bilanci dell'associazione.

Art. 26

La carica dei Revisori dei conti è gratuita.

SCIoglimento

Art. 27

In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori scelti anche tra persone estranee all'associazione, e ne determinerà i poteri stabilendo le modalità di liquidazione e di devoluzione del patrimonio che non potrà mai essere ripartito fra gli associati. Il Patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e conformi alle finalità dell'associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 o altra destinazione imposta dalla legge. Il presente statuto viene redatto tenendo conto delle norme previste dal D.L. 4/12/97 n. 460 per le associazioni non profit.

Disposizioni finali

Art. 28

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto, si rimanda alla normativa vigente in materia.

Il Presidente



Il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE

Ufficio di Valutazione

Atto registrato il 25-11-05 al n. 1648 Serie 3e

Esatte L. 182,00 e Centoventotto 00

CAPO TEAM TASSAZIONE
Collaboratore Tributario
(Antonio Gallola)

R. D. DIRETTORE
(Piero Cupizzo)